

FONDO PENSIONI SICILIA
BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2021-2023

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA:

La nota integrativa, prevista dall'articolo 2423, comma 1, del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio di previsione dell'Ente ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 118/2011.

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 è stato elaborato in termini di competenza finanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2021, applicando le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

I principi contabili applicati sono quelli indicati dagli allegati al D.lgs.n. 118/2011 e precisamente:

- quello della “*competenza finanziaria potenziata*” per la CO.FI. (contabilità finanziaria);
- quello della “*competenza economica*” per la CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale).

Secondo la riforma contabile introdotta dal D.Lgs 118/2011, la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la contabilità finanziaria, ora rafforzata dal nuovo principio della “*competenza finanziaria potenziata*”.

La contabilità economico - patrimoniale conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle rilevazioni finanziarie durante l'anno e non solo a fine anno in occasione del rendiconto.

Per effetto della riforma, il prospetto di conciliazione tra CO.FI. (contabilità finanziaria) e CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale) è abolito. L'integrazione contabile è assicurata dal piano dei conti integrato mediante la matrice di correlazione del piano dei conti, pubblicata annualmente dal MEF sul sito Arconet, che mette in evidenza il collegamento tra conti CO.FI. (contabilità finanziaria) e conti CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale).

Tuttavia, pur dando atto dello sforzo notevole operato con l'introduzione del piano dei conti integrato, occorre, comunque, effettuare sempre la sistemazione contabile di fine anno con le scritture di assestamento (integrazioni, rettifica, ammortamenti, accantonamenti).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.lgs n. 118/2011 si riportano nella nota integrativa le seguenti informazioni.

STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il documento contabile è stato redatto uniformandosi alla nuova struttura unica ed ufficiale introdotta dalle disposizioni relative all'armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 9 del decreto.

Le previsioni di entrata e di spesa sono di competenza e di cassa per il primo esercizio e di sola competenza per gli esercizi successivi.

Il documento è stato predisposto secondo uno schema che include, per l'entrata, i titoli definiti secondo la fonte di provenienza e le tipologie individuate in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie ed in capitoli, secondo l'oggetto nel Bilancio finanziario gestionale.

Le Spese sono articolate in Missioni e Programmi, secondo la finalità della spesa, in Titoli, Macroaggregati e Capitoli (secondo la natura economica della spesa).

Le missioni rappresentano funzioni principali ed obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni ed i titoli, secondo la specifica codifica prevista dal decreto legislativo n. 118/2011.

Per la spesa è stata individuata la seguente missione:

➤ *01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione;*

che risulta suddivisa nei seguenti programmi

- *01 –Organi istituzionali;*
- *03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;*
- *05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;*
- *10 –Risorse - umane;*
- *11 – Altri servizi generali*

Il bilancio preventivo decisionale, oggetto di approvazione da parte degli organi competenti, è costituito dalle previsioni di entrata per titoli e tipologie e dalle previsioni di spesa per missioni e programmi.

Per la gestione, i programmi sono ripartiti in capitoli indicati nel Bilancio finanziario gestionale.

Per una migliore intelligibilità del documento contabile, nonché ai fini della concreta gestione operativa, allo stesso sono stati allegati altri prospetti esplicativi non obbligatori.

1. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

In coerenza con le disposizioni del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e con le indicazioni delle pertinenti circolari dell'Assessorato Bilancio e Finanze (Dip. Bilancio e Tesoro circ. n. 12/2014, 17/2014, 2/2015, 6/2015, 10/2015, 13/2015, 14/2015, 15/2015, 4/2016, 5/2016 e 11 e 10 del 2017 “Verifica del rispetto dei vincoli di spesa: Rendiconto 2016 e Previsione 2017”, n. 13 del 2018 “Decreto Legislativo n. 118/2011. Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio”, n. 14 del 2018 “Verifica del rispetto dei vincoli di spese nell'esercizio finanziario 2018” e n. 12 del 2019 “Verifica del rispetto dei vincoli di spese nell'esercizio finanziario 2019” il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, connotato dalle caratteristiche strutturali sinora evidenziate, si articola e trova la sua composizione nei seguenti documenti:

- *nota preliminare (relazione amministrativa);*
- *bilancio preventivo finanziario gestionale di entrata (per titoli, tipologie e capitoli), relativo al triennio 2021-2023 (allegato 9, al D.Lgs 118/2011);*
- *bilancio preventivo finanziario gestionale di spesa (per missioni, programmi, titoli e capitoli) al triennio 2021-2023 (allegato 9 al D.Lgs 118/2011);*
- *bilancio preventivo finanziario decisionale di entrata (per titoli e tipologie), relativo al triennio 2021-2023 (allegato 9, lett. F al D.Lgs 118/2011);*
- *bilancio preventivo finanziario decisionale di spesa, relativo (per missioni, programmi e titoli) al triennio 2021-2023 (allegato 9 al D.Lgs 118/2011);*
- *riepilogo delle previsioni di entrata per titoli (all. 9 al D.Lgs 118/2011);*
- *riepilogo delle previsioni di spesa per titoli (all. 9 al D.Lgs 118/2011);*
- *riepilogo delle previsioni di spesa per missioni (all. 9 al D.Lgs 118/2011);*
- *quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (all. 9 al D.Lgs 118/2011);*
- *prospetto degli equilibri di bilancio;*

E' allegata al bilancio di previsione, secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 11 e del punto 9 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato della programmazione" del Decreto, la documentazione di seguito elencata:

- *il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2020 (all. 9/a al Dlgs 118/2011);*
- *prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (all. 9/b al D.Lgs 118/2011);*
- *prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (all.9/c al D.Lgs 118/2011);*
- *prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- *prospetto degli indicatori di bilancio;*
- *elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- *nota integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11;*
- *relazione del collegio dei Sindaci.*

Relativamente alla Relazione del Collegio dei Sindaci, si precisa che la stessa verrà allegata al documento contabile dopo che l'organo di controllo avrà espresso il proprio parere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Viene allegata anche la documentazione richiamata dalla circolare della Ragioneria Generale n. 4 del 2016 e n. 14 del 2018 già richiesta in precedenti circolari regionali:

- *prospetto relativo all'organico effettivo del personale;*

PROCESSO FORMATIVO DELLE PREVISIONI

Il bilancio di previsione dell'Ente è stato predisposto, in linea con il periodo temporale di riferimento del bilancio della Regione, per il triennio 2021-2023 ed ha carattere autorizzatorio per tutti gli esercizi in esso contemplati.

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, è stato elaborato, come in precedenza accennato, in termini di competenza finanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2021, applicando le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed organismi strumentali.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 in termini finanziari rispondono al principio della competenza finanziaria potenziata, previsto dal principio generale n. 16 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011 ed indicano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, in relazione alle scadenze delle obbligazioni.

In applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, è stato iscritto, come prima posta, nelle entrate e nelle spese il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) i cui stanziamenti, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, vengono dimostrati nell'apposito prospetto allegato (all.9/b). In merito va evidenziato che il FPV è stato formalmente istituito in seguito al "Riaccertamento straordinario dei residui passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art.3, comma 7, del D. lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni", con il D.D. n. 2286 del 29 giugno 2016 e valorizzato sia nel bilancio dell'anno 2015 sia nei successivi bilanci di previsione 2016 e 2017, seppur tale procedura non sia stata supportata dal sistema contabile all'epoca utilizzato (SICER). Tale anomalia non ha consentito la corretta contabilizzazione nel sistema informativo contabile delle partite creditorie e debitorie da imputare, secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, nell'anno di effettiva scadenza. Di conseguenza comportando che le obbligazioni, sia attive che passive oggetto del Fondo Pluriennale Vincolato, sono state gestite, alla loro naturale scadenza, con ordinativi di riscossione e di pagamento emessi in conto residui anziché in conto competenza. A partire dalla fine dell'esercizio finanziario 2018, con l'adozione di un nuovo sistema informativo, denominato "URBI", sarà possibile, non appena verrà definito il riaccertamento ordinario dei residui 2018, procedere alla valorizzazione del Fondo Pluriennale vincolato secondo le procedure previste dal citato articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Fra le entrate del bilancio, unitamente all'indicazione dei Fondi pluriennali vincolati per spese correnti e per spese in conto capitale, sono stati iscritti l'avanzo presunto di amministrazione iniziale e il Fondo di cassa iniziale.

Per quanto attiene l'avanzo di amministrazione presunto iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2020 si evidenzia che lo stesso, in attuazione del comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, "*può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto*". In attuazione della predetta stringente regola, l'avanzo presunto di amministrazione, indipendentemente dalla natura della sua formazione, è stato interamente sterilizzato in un apposito fondo in attesa che si definiscano i rendiconti degli esercizi pregressi.

Non è stato previsto alcuno stanziamento per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDDE), atteso che per l'Ente non si configurano tipologie di crediti per le quali detto fondo debba essere attivato. Infatti, le entrate del Fondo si caratterizzano principalmente:

- per la corrispondenza a crediti da altre amministrazioni pubbliche ed in quanto tali sono destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione del formale impegno da parte dell'amministrazione erogante (es. Regione Siciliana). In tale fattispecie rientrano tutti i capitoli di entrata a fronte dei quali corrisponde nel Bilancio Regionale uno specifico capitolo di spesa o articolo per il trasferimento somme in favore del Fondo Pensioni e di cui si tratterà nel dettaglio nel corso della presente relazione;
- per essere accertate per cassa, in base ai nuovi principi contabili, quali ad esempio i capitoli di entrata relativi al versamento dei contributi ai fini pensionistici a carico dell'amministrazione regionale e dei dipendenti regionali, i capitoli relativi alle spese di amministrazione per i prestiti concessi, i recuperi vari, i contributi di riscatto e di riconsunzione, gli interessi attivi, etc.

Di conseguenza tali cespiti, che costituiscono la stragrande maggioranza dei capitoli di entrata del Fondo, non possono essere considerati di dubbia e difficile esazione e non giustificano la creazione di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità diretto ad evitare che entrate non certe, accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nello stesso esercizio.

Il Bilancio di previsione è stato predisposto sulla base dei fabbisogni individuati dai Servizi del Fondo Pensioni e trasmessi al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al fine dell'elaborazione della bozza del bilancio regionale per il triennio 2021-2023.

Le previsioni riflettono le entrate e le spese che discendono da obblighi di legge e dalla formalizzazione delle politiche insite nella pianificazione strategica dell'Ente.

Le proposte previsionali per il triennio 2021-2023 sono state formulate dai Servizi in cui è articolata l'organizzazione dell'Istituto ai quali è riconducibile la gestione dei capitoli di entrata e di spesa.

La loro elaborazione è stata effettuata in coerenza e concordanza con le previsioni aggiornate dei capitoli di spesa obbligatoria del bilancio della Regione che risultano refluenti sull'attività del Fondo.

In tal senso l'osservanza delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, previste dalle vigenti norme regionali ed esplicitate nelle circolari della Ragioneria Generale della Regione, risulta assolta alla fonte in fase di definizione nel bilancio di previsione della Regione degli importi dei trasferimenti di spettanza dell'Ente.

Nell'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa si è tenuto conto degli obblighi di gestione separata e dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie preordinate alle gestioni previdenziali dell'Ente ("contratto 1", "contratto 2", e "Trattamento di fine servizio") che sono stabiliti dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle quali, pur nell'ambito dell'unitarietà del bilancio dell'Ente, conserva la propria autonomia ed evidenza patrimoniale.

Si riportano di seguito, per i principali cespiti di entrata e le relative spese ad essi connessi, le motivazioni a supporto delle previsioni formulate per la predisposizione del documento contabile in argomento.

Trattamenti Pensionistici Contratto 1: Al capitolo di entrata 111101 "*Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana*" del Fondo corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 108007 - articolo 1. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023 e, specificamente, per l'esercizio finanziario 2021 una previsione di 608,5 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2022 una previsione di 610,5 milioni di euro e per il 2023 una previsione di 611,5 mln di euro. Di conseguenza si è ritenuto opportuno parametrare la previsione del capitolo di entrata in argomento come previsto nella bozza del bilancio della Regione relativo al triennio 2021-2023.

Analogo criterio è stato seguito per la formulazione della previsione del capitolo di entrata 111120 "*Trasferimenti per le rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana*" cui corrisponde nel bilancio della Regione il capitolo di spesa n. 108007 - articolo 2 - che riporta una previsione, nel triennio 2021-2023, pari a 3,8 milioni di euro. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto infatti con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, comunicando una previsione di 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. Di conseguenza si è ritenuto opportuno parametrare la previsione del capitolo di entrata in argomento a quanto previsto nella bozza del bilancio della Regione relativo al triennio 2021 - 2023.

Al capitolo di entrata 111122 "*Acconto per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana etc...*" del Fondo corrispondono nel bilancio della Regione i seguenti capitoli di spesa:

- cap. 108171, cap. 111202, cap. 150032.

Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di

spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023 comunicando una previsione complessiva di 81,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. Di conseguenza si è ritenuto opportuno parametrare la previsione del capitolo di entrata in argomento come previsto nella bozza del bilancio della Regione relativo al triennio 2021-2023.

La complessiva previsione di entrata dei capitoli inerenti al trasferimento di risorse da parte della Regione per il pagamento dei trattamenti pensionistici relativi al personale del cosiddetto "Contratto 1" ammonta a complessivi 693,8 milioni di euro per l'anno 2021, 695,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 696,8 milioni di euro per l'anno 2023.

Trattamenti Pensionistici Contratto 1		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Entrate						
111101.0	Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	569.000.000,00	591.100.000,00	608.500.000,00	610.500.000,00	611.500.000,00
111120.0	Trasferimenti per le rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	3.847.621,67	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
111122.0	Acconto per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana in relazione alla modalità di trasferimento introdotta dalla Ragioneria Generale con disposizione prot. n. 1381/2016	77.526.264,15	42.446.959,14	81.500.000,00	81.500.000,00	81.500.000,00
TOTALE SOMME ACCERTATE		650.373.885,82	637.346.959,14	693.800.000,00	695.800.000,00	696.800.000,00
Spese		1,26				
214101.0	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	635.097.534,93	554.011.342,24	690.000.000,00	692.000.000,00	693.000.000,00
214108.0	Rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	3.847.621,67	45.145,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE		638.945.156,60	554.056.487,24	693.800.000,00	695.800.000,00	696.800.000,00
SALDO DI COMPETENZA		11.428.729,22	83.290.471,90	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di spesa, relative ai corrispondenti capitoli di entrata sopra riportati, sono state formulate in base a quanto comunicato del competente servizio con note prot. n. 27759 del 25 settembre 2020, n. 27820 del 28 settembre 2020 e n. 28220 del 30 settembre 2020.

In particolare, la previsione di spesa del capitolo 211401 "Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana." è stata formulata sulla base della spesa pensionistica calcolata secondo il collocamento in pensione del personale come da requisiti anagrafici previsti dalla L. 214/2011 in quanto cessano dal 2021 i prepensionamenti ex L. n. 9/2015. Nelle previsioni sono stati considerati gli aumenti perequativi di cui alla L. n. 160/2019.

La previsione di spesa per il capitolo 214108 "Rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana." che riguarda la liquidazione degli arretrati a trattazione separata sui trattamenti pensionistici diretti e/o di reversibilità, è pari a 3,8 milioni di euro per ciascun degli anni del triennio 2021-2023, e si basa su una stima degli oneri discendenti dai ricorsi in attesa di giudicato da parte degli organi giurisdizionali.

Trattamenti pensionistici personale ex Aziende autonome di Soggiorno e Turismo e APT: Al capitolo di entrata 111103 "Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle soppresses Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle soppresses Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico" del Fondo corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 108005. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, comunicando una previsione di 2,71 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021 – 2023. Di conseguenza si è ritenuto opportuno

parametrare la previsione del capitolo di entrata in argomento a quanto previsto nella bozza del bilancio della Regione relativa al triennio 2021 - 2023.

Per quanto attiene il corrispondente capitolo di spesa del Fondo – cap. 214103 - il competente servizio con note prot. n. 27759 del 25 settembre 2020, n. 27820 del 28 settembre 2020 e n. 28220 del 30 settembre 2020 ha formulato le previsioni di spesa basandosi sulla spesa sostenuta negli anni precedenti e agli aumenti perequativi. Per gli anni successivi si conferma la previsione del 2021.

Trattamenti Pensionistici ex Aziende Autonome Soggiorno ed ex AAPT		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		318.337,94	352.307,74	796.191,87	796.191,87	796.191,87
Entrate						
111103.0	Trasferimenti per l'erogazione dell'Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle soppresses Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle soppresses Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico	2.624.763,01	2.451.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Spese						
214103.0	Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle soppresses Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle soppresses Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico	2.590.793,21	2.007.115,87	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
SALDO DI COMPETENZA		33.969,80	443.884,13	0,00	0,00	0,00

Trattamenti pensionistici personale statale in posizione di comando: Al capitolo 111104 “Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gen.1984 - Dic.1985” corrisponde nel Bilancio della Regione il capitolo 108010. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, una previsione di 475.000 euro per ciascuno degli anni del triennio. Di conseguenza si è ritenuto opportuno parametrare la previsione del capitolo di entrata in argomento a quanto previsto nella bozza del bilancio della Regione per il triennio 2021 - 2023.

Trattamenti Pensionistici personale comandato		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		235.271,88	241.630,71	313.866,97	313.866,97	313.866,97
Entrate						
111104.0	Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gen.1984 - Dic.1985	443.202,63	389.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Spese						
214104.0	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 - Dicembre 1985	436.843,80	316.763,74	475.000,00	475.000,00	475.000,00
SALDO DI COMPETENZA		6.358,83	72.236,26	0,00	0,00	0,00

Il competente servizio con note prot. n. 27759 del 25 settembre 2020, n. 27820 del 28 settembre 2020 e n. 28220 del 30 settembre 2020 ha formulato le previsioni di spesa del capitolo 214103, corrispondente al capitolo di entrata 111104, basandosi sulla spesa sostenuta negli anni precedenti e gli aumenti perequativi. Per gli anni successivi si conferma la previsione del 2021.

Trattamenti pensionistici personale ex EAS: Al capitolo di entrata 111105 riguardante “Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.” del Fondo Pensioni corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 108170. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, una previsione di 2,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, una previsione di 2,55 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 e una previsione di 2,6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023. Di conseguenza si è ritenuto opportuno parametrare la previsione del capitolo di

entrata in argomento a quanto previsto nella bozza del bilancio della Regione relativa al triennio 2021 - 2023.

Trattamenti Pensionistici personale EAS		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		461.217,38	6.122,66	400.270,75	400.270,75	400.270,75
Entrate						
111105.0	Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	2.548.325,25	2.020.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00
Spese						
214105.0	Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	3.003.419,97	1.625.851,91	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00
SALDO DI COMPETENZA		-€ 455.094,72	394.148,09	0,00	0,00	0,00

Il competente servizio con note prot. n. 27759 del 25 settembre 2020, n. 27820 del 28 settembre 2020 e n. 28220 del 30 settembre 2020 ha formulato le previsioni di spesa del capitolo 214103 basandosi sulla spesa sostenuta negli anni precedenti e gli aumenti perequativi. Per gli anni 2022 e 2023 si prevede lo stanziamento della spesa corrispondente a quello in entrata.

Trattamenti pensionistici personale Consorzi ASI: Al capitolo di entrata 111123 riguardante *“Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione diretta e di reversibilità spettante al personale dei consorzi ASI in liquidazione ex art.14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16”* del Fondo Pensioni corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 342014, che risulta soppresso nel precedente bilancio. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti dell'Ente ha provveduto con note prot. 28550 del 1 ottobre 2020 e prot. n. 29459 dell'08/10/2020 a formulare le previsioni di spesa da inserire nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, comunicando una previsione di 300.000 euro per l'esercizio finanziario 2021, una previsione di 310.000 euro per l'esercizio finanziario 2022 e una previsione di 315.000 euro per l'esercizio finanziario 2023, come da previsioni formulate nella corrispondente spesa dal servizio competente con note prot. n. 27759 del 25 settembre 2020, n. 27820 del 28 settembre 2020 e n. 28220 del 30 settembre 2020.

Trattamenti Pensionistici personale Consorzi ASI		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		0,01	6.505,80	46.584,54	46.584,54	46.584,54
Entrate						
111123.0	Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione diretta e di reversibilità spettante al personale dei consorzi ASI in liquidazione ex art. 14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16	307.359,20	276.039,34	300.000,00	310.000,00	315.000,00
Spese						
214109.0	Trattamento di pensione diretta e di reversibilità spettante al personale dei consorzi ASI in liquidazione ex art. 14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16	300.853,41	235.960,60	300.000,00	310.000,00	315.000,00
SALDO DI COMPETENZA		6.505,79	40.078,74	0,00	0,00	0,00

Si fornisce il dettaglio di ulteriori capitoli di entrata relativi alla gestione “Contratto 1”:

- Capitolo 111124 *“Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici d'importo elevato di cui ai commi 261 – 268 dell'art. 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018”* contiene la previsione di entrata per l'esercizio 2021 relativa ai trattamenti pensionistici d'importo elevato superiore ai 100.000 euro di cui alla legge 145/2018 per un importo pari 1.332.355,15 corrispondente alle trattenute effettuate nel corso dell'esercizio. E' stato effettuato un corrispondente stanziamento in uscita nel capitolo 214706 *“Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici d'importo elevato di cui ai commi 261 – 268 dell'art. 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018”*.
- Capitolo 112701 *“Recupero Prestazioni pensionistiche Contratto 1”* ha una previsione di entrata per ciascun anno del triennio 2021 – 2023 pari a 800 migliaia di euro, determinata

dalle esigenze dell'Ente in considerazione del fatto che alla data di elaborazione del presente bilancio sono stati effettuati accertamenti per 795.223,06 euro.

Indennità di Buonuscita: Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett. c) del Decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2009, n. 14 con oneri a totale carico dell'Amministrazione regionale, il Fondo Pensioni provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita o TFR del personale della Regione siciliana ricadente in tale regime. In attuazione della citata disposizione nel bilancio del Fondo Pensioni è previsto il capitolo di entrata 111107 "Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto." a cui corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 108009 - articolo 1 - La previsione di entrata è parametrata al fabbisogno della corrispondente spesa come prevista dal servizio competente con nota prot. 28269 del 30 settembre 2020. Il servizio Ragioneria, Programmazione economica ed investimenti con note prot. n. 28550 del 01 ottobre 2020 e prot. n. 29459 del 8 ottobre 2020 ha formulato le previsioni di spesa secondo i fabbisogni dei vari servizi del Fondo Pensioni Sicilia, prevedendo 38 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Il capitolo di entrata 111121 "Trasferimenti per le rideterminazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto." a cui corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 108009 - articolo 2 - riporta nella bozza del bilancio della Regione una previsione di 500 mgl di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

In merito, stante lo stretto collegamento tra il capitolo di spesa in questione e le risorse messe, in atto, a disposizione dalla Regione per il pagamento delle rideterminazione delle buonuscite o dei trattamenti di fine rapporto si ritiene opportuno conformare gli stanziamenti di previsione dei capitoli di spesa in questione alla previsione di entrata come sopra definita rinviando a successive variazioni l'iscrizione delle somme richieste e trasferite dalla Regione.

Indennità di Buonuscita		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		8.823.825,90	8.806.019,88	8.991.758,95	8.991.758,95	8.991.758,95
Entrate						
111107	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	15.475.290,65	31.085.730,32	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
111121	Trasferimenti per le rideterminazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	500.000,00	875.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ACCERTAMENTI		15.975.290,65	31.960.730,32	38.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00
Spese						
214301	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	15.493.097,54	30.899.991,25	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
214302	Rideterminazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	499.999,13	875.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE IMPEGNI		15.993.096,67	31.774.991,25	38.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00
SALDO DI COMPETENZA		-17.806,02	185.739,07	0,00	0,00	0,00

Anticipi Indennità di Buonuscita: Al capitolo di entrata 111119 "Trasferimenti per l'erogazione delle anticipazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto" del Fondo corrisponde, nel bilancio della Regione, il capitolo di spesa n. 108167, che nella bozza di bilancio riporta per ciascuno degli anni 2021 - 2023 uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Di conseguenza si è ritenuto opportuno parametrare la previsione del capitolo di entrata in argomento a quanto previsto nella bozza del bilancio della Regione relativa al triennio 2021-2023.

Al fine di pervenire al bilanciamento delle risorse acquisibili con la relativa destinazione vincolata si ritiene opportuno conformare lo stanziamento del capitolo di spesa in questione alla previsione di entrata come sopra definita.

Anticipi Indennità di Buonuscita		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Entrate						
111119	Trasferimenti per l'erogazione delle anticipazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	411.983,61	2.483.086,92	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Spese						
214303	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.	370.031,61	138.234,58	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		41.952,00	2.344.852,34	0,00	0,00	0,00

Si da evidenza, inoltre, che le previsioni di entrata del capitolo 112702 relativo ai recuperi sui trattamenti di fine servizio pari a 200 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 sono state effettuate sulla base degli accertamenti effettuati alla data di elaborazione del bilancio che ammontano a 152.772,38 euro.

Liti, arbitraggi, risarcimenti con oneri a carico del Bilancio regionale: A carico della Regione restano intestate le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per spese legali che il Fondo Pensioni deve affrontare per la chiamata diretta in vertenze instaurate sia dal personale in quiescenza intestatario del cosiddetto "Contratto 1" per riconoscimenti di spettanze strettamente pensionistiche (vedi ad esempio riconoscimento perequazione) sia dal personale in quiescenza per riconoscimento e rideterminazione delle indennità di buonuscita. Per il triennio 2021-2023 le previsioni del capitolo di entrata del Fondo Pensioni cap. 111106, "*Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale.*", sono state effettuate prendendo come riferimento gli stanziamenti iscritti nella bozza del bilancio regionale nel cap. 108508, che prevede 90 migliaia di euro per ciascun anno.

Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori con oneri a carico Regione		Previsioni di Competenza E.F. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		84.766,27	91.121,47	100.660,51	100.660,51	100.660,51
Entrate						
111106	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale.	24.533,12	37.407,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spese						
214403	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relative al personale regionale in regime di TFS	8.226,18	21.036,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00
214401	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relative al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1).	9.951,74	6.832,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE		18.177,92	27.868,69	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SALDO DI COMPETENZA		6.355,20	9.539,04	0,00	0,00	0,00

A fronte delle somme trasferite dalla Regione e previste in entrata nel bilancio del Fondo Pensioni al predetto capitolo 111106, risultano collegati due distinti capitoli di spesa: il 214401 ed il 214403.

In particolare la previsione del capitolo di spesa 214403 "*Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relative al personale regionale in regime di TFS*" è stata formulata tenendo conto della mole dei ricorsi in atto giacenti presso il Fondo per i quali si è riscontrato un notevole incremento di ricorrenti per problematiche inerenti l'indennità di buonuscita.

Anche per la quantificazione della previsione da iscrivere al capitolo di spesa 214401 "*Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relative al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1).*" si è preso come riferimento la mole di ricorsi che si prevede possano essere definiti negativamente per l'Amministrazione regionale nel triennio 2021-2023 determinando in tal modo una stima, anche questa prudenziale, di 45 migliaia di euro annue.

La *gestione delle prestazioni pensionistiche relative al personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. Contratto 2)* si caratterizza per i seguenti cespiti di entrata e di spesa.

- Entrata cap. 112101 *“Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto "2").”* Al predetto capitolo del Fondo corrisponde, nel bilancio della Regione, ai capitoli di spesa n. 108006, n. 150003 e n. 284751 che presenta nella bozza del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 una previsione di spesa pari a 97.104.698,90 euro, mentre per ciascuno degli anni 2022 e 2023 riporta una previsione pari a 96.422.607,85 euro. Di conseguenza la previsione del capitolo di entrata in argomento è stata parametrata alla previsione di spesa riportata nella bozza del bilancio regionale. Le risorse acquisite sono principalmente destinate al pagamento dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del personale destinatario delle disposizioni del c.d. “Contatto 2” – cap. 214201 mentre la differenza, al netto delle somme occorrenti per la copertura di ulteriori prestazioni o rimborsi strettamente connesse al personale del c.d. Contratto 2, viene destinata in parte al capitolo di spesa 216303 *“Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)”* – e per il resto viene portata ad incremento della previsione del capitolo 2210101 *“Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali etc.”*.
- Spesa cap. 214201 *“Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).”* La previsione di spesa è stata effettuata basandosi sulla spesa sostenuta nell'anno 2019, pari a 32.406.913,10 euro e sulla spesa sostenuta nel 2020 fino alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione pari ad 32.821.245,10 cui sono state aggiunte le somme che si prevede di dovere erogare per nuovi pensionamenti, stimati in circa 130 unità, e l'incidenza di nuove pensioni di reversibilità al netto degli eventuali decessi, nonché l'erogazione delle pensioni definitive e i conseguenti arretrati, pervenendo a una previsione di spesa per l'anno 2021 pari a 41 milioni di euro. Per gli anni successivi la spesa, determinata con il medesimo criterio, viene quantificata in 41,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 42 milioni di euro per l'anno 2023.
- Entrata cap. 125101 *“Trasferimento, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, con limite di impegno quindicennale, dei montanti contributivi del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 calcolati alla data del 31 dicembre 2009”*. La previsione è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8 e 9 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 in base al quale nella bozza del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 viene prevista una spesa di 137 milioni di euro, mentre per gli anni successivi, 2022-2023 è previsto un trasferimento in favore del Fondo pari a 79 mln di euro. Di conseguenza la previsione del capitolo di entrata in argomento è stata parametrata alla previsione di spesa riportata nella bozza del bilancio regionale ed alle disposizioni contenute nel citato articolo 7, comma 6 e 7 della L.R. n. 2 del 2019 e i relativi importi, previsti nel triennio 2021-2023, sono interamente iscritti al capitolo di spesa 2210101 del Fondo Pensioni 2210101 *“Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. L.R. 21/1986 (contratto 2)”*.

- Entrata cap. 112102 “*Contributi ai fini pensionistici a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) posti in posizione di assegnazione temporanea o distacco.*” Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono state accertate somme per 1.047,06 migliaia di euro, nel 2019 risultano accertamenti per complessivi 1.393,24 migliaia di euro e nel 2020, fino alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione, accertamenti pari a 1.122,85 migliaia di euro. La previsione stimata per ciascun anno del triennio 2021-2023 di 1.200 migliaia di euro pertanto si ritiene congrua.
- Entrata cap. 112103 “*Contributi di riscatto ai fini pensionistici a carico del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto "2")*” Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 risultano accertate somme per 468,40 migliaia di euro, nel 2019 risultano accertamenti per complessivi 264,26 migliaia di euro e nel 2020, fino alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione, accertamenti pari a 489,89 migliaia di euro. La previsione stimata per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 di 200 migliaia di euro si ritiene congrua.
- Entrata cap. 112104 “*Contributi per la ricongiunzione ai fini pensionistici dovuti da istituti previdenziali e dal personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2)*”. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono state accertate somme per 359,09 migliaia di euro, nel 2019 risultano accertamenti per complessivi 285,85 migliaia di euro e nel 2020, fino alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione, accertamenti pari a 4.026,62 migliaia di euro in attuazione dell'art. 52 della L. 9/2015, che comunque cessa di avere effetti alla data del 31/12/2020. La previsione stimata nel triennio 2021-2023 di 300 migliaia di euro si ritiene congrua.
- Spesa cap. 214202 “*Indennità una tantum in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*” Il competente servizio con nota prot. 28785 del 5 ottobre 2020 formula una previsione di 650 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 700 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2022-2023.
- Spesa cap. 214502 “*Trasferimento ad altri istituti previdenziali dei contributi per la ricongiunzione in uscita ai fini pensionistici per il personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della L.R. 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2)*”. In considerazione che i competenti servizi non hanno formulato alcuna previsione si riporta una previsione di massima di 100 migliaia di euro .
- Spesa cap. 214506 “*Costituzione di posizione assicurativa in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. Contratto 2)*” Il competente servizio con nota prot. 28785 del 5 ottobre 2020 formula una previsione di 850 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, 1000 migliaia di euro per il 2022 e 900 migliaia di euro per il 2023.
- Capitolo 111124 “*Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici d’importo elevato di cui ai commi 261 – 268 dell’art. 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018*” contiene la previsione di entrata per l’esercizio 2021 relativa ai trattamenti pensionistici d’importo elevato superiore ai 100.000 euro di cui alla legge 145/2018 per un importo pari a 8.874,22 euro per le pensioni di cui al Contratto 2.

Nel triennio 2021-2023 la “**Gestione Patrimoniale**” del Fondo Pensioni viene caratterizzata da avvenimenti finanziari che trovano la propria sintesi nei seguenti cespiti di entrata e di spesa:

- Entrata cap. 112204 “*Interessi e proventi su valori mobiliari*”. La previsione del capitolo in argomento è formulata sulla base delle singole cedole sui titoli di Stato, che costituiscono in atto il portafoglio titoli del Fondo così come riepilogati nell’apposita scheda allegata al bilancio di previsione. In particolare, nel triennio 2021-2023 si prevede l’incasso di 8.930.000 euro per il 2021 e 8.877.500,00 per il 2022 e 8.463.750 per il 2023, pari al valore delle cedole, al lordo delle ritenute fiscali operate alla fonte, in scadenza negli anni di riferimento.
- Entrata cap. 123201 “*Realizzo di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici*” con una previsione di entrata per l’anno 2021 di 30 milioni di euro pari al valore del titolo di Stato in scadenza in quell’anno e precisamente il “BTP nov2021 - 0,35% CUM” codice ISIN IT0005216491 con un valore nominale di 30 milioni di euro; per l’anno 2023 67 milioni di euro pari al valore dei titoli di stato in scadenza in quell’anno e, precisamente il BTP OTT 2023 codice ISIN IT0005344335 con un valore nominale di € 30.000.000,00 e il BTP 201123 CUM codice ISIN IT0005312134 con un valore nominale di € 37.000.000,00 euro.
- Spesa capitolo 216204 “*Ritenute fiscali su titoli di Stato o di altri emittenti pubblici*” la previsione di spesa è stata formulata in base alle ritenute fiscali, operate alla fonte, sulle cedole che matureranno nel corso degli anni 2021-2023 stimate in 1.116.250 euro per l’anno 2021 e 1.109.687,50 per l’anno 2022 e 1.057.968,75 per il 2023.
- Spesa capitolo 214611 “*Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo*”, la previsione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 è stata formulata sulla base delle spese degli oneri connessi ai titoli posseduti.
- Spesa capitolo 227306 “*Acquisto di altri valori mobiliari e immobiliari*”, la previsione di 30 milioni di euro per l’anno 2021 è relativa ad investimenti che il Fondo intende effettuare nell’anno indicato.
- Spesa cap. 2210101 “*Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)*” nel quale sono accantonate tutte le risorse della gestione patrimoniale incamerate nel triennio 2021-2023, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Sommando ai predetti importi le altre somme accantonate per investimenti patrimoniale discendenti dal surplus della contribuzione relativa del c.d “Contratto 2” e dai trasferimenti della Regione per la patrimonializzazione del Fondo Pensioni in attuazione del 3 e 4 comma dell’articolo 15 della L.R. n. 6 del 2009, di cui si è sopra accennato, si ottiene un importo complessivo previsto al capitolo di spesa in argomento pari a 194.978.448,90 euro per l’anno 2021, a 135.500.420,35 euro per l’anno 2022 ed a 201.738.389,10 euro per l’anno 2023.

Le previsioni dei vari cespiti intestati alla “**Gestione Prestiti**” sono state elaborate sulla base dell’ammontare dei prestiti concessi fino al 2020 alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione, pari a complessivi 50.911.467,72 euro a fronte dei quali risultano già rimborsate quote capitali per complessivi 27.247.539,63 euro con un residuo capitale da recuperare, in base agli

attuali singoli piani di ammortamento, pari a circa 23.663.928,09 euro, e prevedendo per il triennio 2021-2023 la concessione di circa 140 nuovi prestiti l'anno.

Si riportano di seguito i criteri e le metodologie utilizzate per formulare le previsioni dei cespiti maggiormente rilevanti della gestione Prestiti:

- Entrata cap. 124201 *“Riscossione del rimborso di Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali in servizio ai sensi dell’art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6”* La previsione viene formulata prendendo come base le somme incassate nell'anno 2020 e proiettando il dato per il restante periodo pari ad 5,2 milioni di euro. A tale importo sono state sommate le rate di ammortamento dei nuovi prestiti. Per gli anni successivi i nuovi prestiti sono stati ipotizzati con decorrenza giugno pari a 5,4 milioni di euro per il 2022 e 5,6 milioni di euro per il 2023.
- Entrata cap. 124202 *“Riscossione del rimborso di Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali in quiescenza ai sensi dell’art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6”*. La previsione viene formulata prendendo come base le somme incassate nell'anno 2020 e proiettando il dato per il restante periodo pari a 2,8 milioni di euro. Agli importi, come sopra determinati, sono stati sommate le rate di ammortamento dei nuovi prestiti. Per gli anni successivi i nuovi prestiti sono stati ipotizzati con decorrenza giugno pari a 3 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.
- Entrata cap. 126101 *“Entrate relative al finanziamento del Fondo Rischi istituito a garanzia del rimborso dei Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali ai sensi dell’art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6”*. Nell'esercizio finanziario 2018 sono stati accertati 28.046,25 euro, nel 2019 31.725 euro e nel 2020 fino alla data di elaborazione del bilancio 29.175 euro. La previsione viene formulata applicando ai prestiti che si prevede saranno erogati, nel corso di ciascun anno del triennio 2021-2023, le percentuali previste dai regolamenti, che regolano la concessione di prestiti, da destinare al Fondo Rischi pari a 40 migliaia per il triennio 2021-2023.
- Spese cap. 229101 *“Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ai sensi dell’art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6”* Nel triennio 2021-2023 si prevede che vengano concessi al personale in servizio 148 prestiti. La quantificazione della previsione è stata effettuata ipotizzando la concessione di 148 prestiti a lunga scadenza (120 mesi), con una erogazione media di 25 migliaia di euro ad ogni prestito. Lo stanziamento per il 2021 è di 3,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 è di 4 milioni di euro.
- Spese cap. 229102 *“Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in quiescenza ai sensi dell’art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6”* Nel triennio 2021-2023 si prevede che vengano concessi al personale in quiescenza n. 96 prestiti a lunga scadenza (120 mesi) con una erogazione media di 25 migliaia di euro ad ogni prestito. Lo stanziamento per il 2021 è di 2,4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 è di 2,5 milioni di euro.
- Spese cap. 229103 *“Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ex art.15, comma 14 bis, della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 e s.m.i. destinati a studi universitari e post universitari dei propri figli ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8”* Nel triennio 2021-2023 si prevede che, per ciascun anno del triennio, vengano concessi al personale in servizio n. 20 prestiti a lunga scadenza

(120 mesi) con una erogazione media di 20 migliaia di euro ad ogni prestito. Lo stanziamento per ciascun anno del triennio 2021-2023 è di 400 migliaia di euro.

- Spese cap. 229105 *“Concessione di piccoli Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ex art.15, comma 14 bis, della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 e s.m.i.”* Nel triennio 2021-2023 si prevede che, per ciascun anno del triennio, vengano concessi al personale in servizio n. 50 piccoli prestiti con una erogazione media di 10 migliaia di euro ad ogni prestito. Lo stanziamento per ciascun anno del triennio 2021-2023 è di 500 migliaia di euro.
- Spese cap. 229106 *“Concessione di piccoli Prestiti ai Dipendenti Regionali in quiescenza ex art.15, comma 14 bis, della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 e s.m.i.”* Nel triennio 2021-2023 si prevede che, per ciascun anno del triennio, vengano concessi al personale in servizio n. 50 piccoli prestiti con una erogazione media di 10 migliaia di euro ad ogni prestito. Lo stanziamento per ciascun anno del triennio 2021-2023 è di 500 migliaia di euro.
- Spese cap. 216203 *“Imposte, tasse e tributi diversi”* La previsione di spesa è stata effettuata stimando l’ammontare degli interessi sulle rate di rimborso incassate in ciascun anno del triennio 2021-2023, ivi comprese quelle relative ai nuovi prestiti annualmente concessi ottenendo in tal modo la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota dell’imposta dovuta a titolo di IRES. Lo stanziamento per il 2021 è di 380 migliaia di euro e per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023 è di 400 migliaia di euro.

Anche le **spese di funzionamento** sono, in gran parte, strettamente collegate a capitoli di spesa del Bilancio della Regione e, di conseguenza, la previsione formulata dal Fondo è fortemente condizionata a quanto riportato nella bozza del bilancio regionale.

In particolare, si evidenzia che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio spettanti al personale regionale in servizio presso l’Ente vengono inizialmente allocate in appositi capitolo-fondo del bilancio della Regione. Solo successivamente all’avvenuta ripartizione di tali risorse in capo ai dipartimenti ed uffici speciali cui è devoluta la gestione di tali risorse, i pertinenti capitoli di loro competenza verranno impinguati mediante apposite variazioni al bilancio regionale. Ad avvenuta formale assegnazione da parte della Regione delle somme in argomento le stesse potranno essere utilizzate dal Fondo.

Ritenendo, in osservanza dei principi contabili della **veridicità** ed **attendibilità**, di dover comunque riportare le previsioni sui correlati capitoli di entrata dell’Ente (111109, 111110, 111112, 111113, 111117 e 111118), le stesse sono state effettuate nel rispetto del principio contabile della **prudenza**, commisurando gli importi alla spesa del trattamento accessorio attribuito per il 2021 al personale dirigente e del comparto sulla base delle previsioni (aggiornate alla data di presentazione del presente documento contabile) risultanti sul capitolo 108160, 108172 e 109018 del bilancio regionale.

Come previsto dalla circolare n. 4 del 17/04/2016 la previsione di spesa per il personale è contenuta nelle previsioni di entrata e correlata spesa dei seguenti capitoli: 111109, 111110, 111112, 111113, 111117, 111118, 211102, 211104, 211105, 211107, 211108.

Analizzando i singoli cespiti di entrata ed i relativi capitoli di spesa si evidenzia che il capitolo di entrata 111109 inerente il *“Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo”*, a cui corrisponde nel bilancio della Regione l’articolo 1 del capitolo di spesa 108160, ha una previsione di 285 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021 - 2023, come da fabbisogno determinato dal competente servizio con nota prot. 31068 del 21 ottobre 2020. Di conseguenza la previsione del corrispondente capitolo di spesa 211101 *“Oneri per il trattamento di*

posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia” riporta l’identica previsione di entrata.

Trattamento di posizione e di risultato dirigenti		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		37.981,41		38.529,27	38.529,27	38.529,27
Entrate						
111109	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	163.243,66	225.517,52	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Spese						
211101	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	162.695,80	197.075,63	285.000,00	285.000,00	285.000,00
SALDO DI COMPETENZA		547,86	28.441,89	0,00	0,00	0,00
Variazione residui attivi verificatesi nell'anno (+/-)		-		-	-	-
Variazione residui passivi verificatesi nell'anno (-/+)		-		-	-	-
AVANZO AL 31 DICEMBRE		38.529,27	28.441,89	38.529,27	38.529,27	38.529,27

- Entrata cap. 111110 “Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo”. E’ stata effettuata una previsione per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 pari a 190.000 euro. La stessa previsione è stata effettuata sul corrispondente capitolo di spesa 211102 “Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo”.

Accessorio personale non dirigenziale		Previsioni di Competenza E.F. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		-18.545,00	-18.545,00	-18.545,00	-18.545,00	-18.545,00
Entrate						
111110	Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	60.136,68	237.738,62	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE ACCERTAMENTI		60.136,68	237.738,62	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Spese						
211102	Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	60.136,68	237.738,62	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE IMPEGNI		60.136,68	237.738,62	190.000,00	190.000,00	190.000,00
SALDO DI COMPETENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Entrata cap. 111112 “Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia“. Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 fino al mese di ottobre è stata accertata la somma di 48.571,33 euro trasferita dalla Regione con vari provvedimenti. La previsione di entrata di 54,9 migliaia di euro viene confermata all'importo che il Fondo prevede di spendere a titolo di oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale con qualifica dirigenziale formulata dal competente servizio applicando le vigenti aliquote all’importo del trattamento di posizione di risultato quantificato al capitolo di spesa 211101.
- Entrata cap. 111113 “Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale di ruolo

con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo”. Nel bilancio dell’Ente è stata effettuata una previsione in entrata di 126,1 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

Oneri Sociali		Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Avanzo all'1/1		44.914,12		45.129,89	45.129,89	45.129,89
Entrate						
111112	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	45.791,98	63.808,38	54.900,00	54.900,00	54.900,00
111113	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	16.754,19	59.733,86	126.100,00	126.100,00	126.100,00
TOTALE ACCERTAMENTI		62.546,17	123.542,24	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Spese						
211104	Oneri sociali a carico del Fondo Pensioni Sicilia calcolati sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco presso il Fondo cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) e da imputare al capitolo 3405 del Bilancio della Regione	24.845,96	52.813,61	54.900,00	54.900,00	54.900,00
211105	Oneri sociali calcolati a carico del Fondo Pensioni Sicilia sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco presso il Fondo cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) e da imputare al Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia	37.484,44	61.618,62	126.100,00	126.100,00	126.100,00
TOTALE IMPEGNI		62.330,40	114.432,23	181.000,00	181.000,00	181.000,00
SALDO DI COMPETENZA		215,77	9.110,01	0,00	0,00	0,00

Il totale delle somme che si prevede di introitare per Oneri Sociali è stato distribuito ai pertinenti capitoli di spesa 211104 “*Oneri sociali a carico del Fondo Pensioni Sicilia calcolati sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco presso il Fondo cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) e da imputare al capitolo 3405 del Bilancio della Regione*” e 211105 “*Oneri sociali calcolati a carico del Fondo Pensioni Sicilia sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco presso il Fondo cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) e da imputare al Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia*” in base alla tipologia di contratto usufruito dal personale in atto distaccato presso il Fondo Pensioni.

- Entrata cap. 111117 “*Trasferimenti per l’erogazione dell’indennità di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo*” Al predetto capitolo di entrata 111107 del Fondo corrisponde nel bilancio della Regione l'articolo 3 del capitolo di spesa 108160. Tuttavia, considerato che il competente servizio prevede di erogare in ciascun degli anni del triennio 2021-2023 per indennità di mensa l'importo complessivo di 30 migliaia di euro, si assume tale importo come previsione di entrata e di spesa iscritta al corrispondente capitolo 211107.

Indennità mensa		Previsioni di Competenza E.F. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Entrate						
11117	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese						
21107	Indennità di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO DI COMPETENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Entrata cap. 111118 *“Trasferimento per il pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo.* La previsione del capitolo di entrata in argomento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 è stata effettuata sulla base della vigente aliquota IRAP al salario accessorio dell'area dirigenziale.

Di conseguenza al corrispondente capitolo di spesa 211108 si riporta una previsione di pari importo a quella iscritta in entrata.

IRAP		Previsioni di Competenza E.F. 2019	Somme Accert./Impegn. Es. Fin. 2020	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
Entrate						
11118	Trasferimento per il pagamento dell' I.R.A.P. calcolata sul trattamento accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo	19.971,70	40.149,91	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE ACCERTAMENTI		19.971,70	40.149,91	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Spese						
21108	Pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo	19.713,89	37.732,33	51.000,00	51.000,00	51.000,00
SALDO DI COMPETENZA		257,81	2.417,58	0,00	0,00	0,00

Al finanziamento delle *“Spese di Funzionamento”*, strettamente collegate alle funzioni intestate all'attività che il Fondo Pensioni deve svolgere istituzionalmente, si provvede fondamentalmente sia con il contributo previsto dal comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sia con alcuni cespiti che, per la loro particolare natura, sono connessi all'attività amministrativa che il Fondo svolge in favore di pensionati per la concessione di prestiti per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Si riportano di seguito i criteri e le modalità adottate per la formulazione dei principali cespiti di entrata.

Capitolo	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
111108	Contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6	250.000,00	250.000,00	250.000,00
112503	Entrate derivanti dal giroconto delle disponibili finanziarie per "spese di amministrazione" della gestione prestiti dal c/c di tesoreria "Gestione Prestiti" al c/c di tesoreria "Contratto 1 - Funzionamento ed altro"	45.000,00	45.000,00	45.000,00
112402	Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE RISORSE		365.000,00	365.000,00	365.000,00

Per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ente, il comma 16 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 stabilisce per gli esercizi finanziari successivi al 2009 un importo minimale del contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione, valutato in 200 migliaia di euro ma suscettibile di variazioni secondo il disposto del comma 17 dello stesso articolo.

A tal fine, nel bilancio della Regione Siciliana è stato istituito il capitolo 109305 “*Contributo annuo per le spese di funzionamento e di organizzazione al fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale*”.

Benché ai sensi del comma 16, art. 15, della L.R. 6/2009 il contributo di funzionamento attribuito al Fondo ammonta ad euro 200.000,00, nel Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020 è stato appostato, sul corrispondente capitolo 109305, uno stanziamento di € 250.000,00.

Con riguardo alle previsioni delle spese di funzionamento che attingono risorse dal capitolo 109305, si fa presente che sono state effettuate “a legislazione vigente” e nella considerazione che il bilancio deve essere predisposto sulla base di “entrate certe”.

Come già evidenziato anche nelle relazioni di accompagnamento dei bilanci di previsione dei precedenti esercizi, lo stanziamento di € 250.000,00 previsto per gli esercizi del triennio 2021 – 2023 risulta palesemente inadeguato alle minimali esigenze del Fondo in quanto non è bastevole al pagamento degli organi dell’Ente medesimo.

Segnatamente i capitoli deputati agli oneri per gli organi sono:

- 216101 “*Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Amministrazione*”
- 216102 “*Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti*”
- 216103 “*Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)*”
- 216104 “*Compensi, indennità e rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo*”
- 216108 “*IRAP calcolata sui compensi degli organi*”

E’ necessario a tale proposito rappresentare che, ad oggi, gli Organi nominati sono:

- *In atto svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione il Commissario Straordinario, nominato con D.P. Reg. n. 630 del 04 novembre 2020 attesa l'esigenza di assicurare la corretta prosecuzione dell'attività del Fondo medesimo ed assicurare la continuità amministrativa e gestionale, fino all'insediamento degli Organi ordinari di amministrazione;*
- *il Collegio dei sindaci, nominato con D.P. Reg. n. 165 del 8 maggio 2017;*
- *il Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo nominato con D.P.Reg. n. 140 del 13 aprile 2017.*

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è stato costituito con decreto presidenziale n. 264 del 3 maggio 2019 e, successivamente con nota prot. n. 99854 del 30.10.2020 dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è stato dichiarato decaduto.

Per quanto concerne il compenso dei componenti del CDA, si evidenzia che in atto, stante la nomina di un Commissario Straordinario interno all’Amministrazione regionale, per lo stesso non è previsto alcun compenso.

Il compenso per il Collegio dei sindaci, per quanto non specificato nel decreto di nomina, si fa comunque risalire al c.d. decreto “*tre fasce*” di cui al DP del 20 gennaio 2012, che nel differenziare i compensi spettanti agli Organi in base a determinate peculiarità, pone il Fondo in fascia A, prevedendo un compenso pari a 25.000 euro per il Presidente e di 20.000 euro per i componenti. Tali importi vanno decurtati del 20% in ossequio all’atto di indirizzo del Presidente della Regione alla Delibera di Giunta n. 452 del 30/11/2012, per cui al presidente del collegio dei sindaci spetta un compenso lordo annuo non superiore ad euro 20.000 ed ai componenti un compenso lordo annuo non superiore ad euro 16.000.

Il medesimo decreto “*tre fasce*” stabilisce anche il compenso massimo attribuibile ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali, una volta nominati (considerando anche in questo caso la riduzione del 20% introdotta dalla Delibera di Giunta n. 452 del 30/11/2012), spetta

un compenso lordo annuo non superiore ad euro 40.000 per il presidente del CDA e un compenso lordo annuo non superiore ad euro 20.000 per i componenti.

Si da evidenza del fatto che la carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, a seguito della Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 3 del 12 gennaio 2021 è da intendersi onorifica.

In generale, per le considerazioni sopra riportate, va osservato che nel corso dell'ultimo quinquennio il contributo regionale è stato oggetto di un sensibile ridimensionamento certamente non in linea con le esigenze funzionali che il Fondo Pensioni è chiamato istituzionalmente a svolgere con le limitate e in qualche caso assenze di specifiche professionalità, quali ad esempio quelle necessarie per la predisposizione di un bilancio attuariale, per la predisposizione di un dettagliato piano finanziario degli investimenti, etc. Va, inoltre, rilevato che il contributo regionale in gran parte è assorbito da spese che per la loro particolare natura assumono la caratteristica di spese obbligatorie (vedi compensi agli organi di amministrazione e controllo, spese per imposte e tasse) limitando, in tal modo, l'operatività del Fondo. Pertanto, si ritiene che l'effettivo minimale fabbisogno per le spese di funzionamento ed organizzazione dell'Ente, considerando anche gli organi, in una situazione "a regime" si dimostra essere non inferiore ad € 480.000,00.

- Entrata cap. 112401 *“Entrate relative alle spese di amministrazione per la concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali ai sensi dell’art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6”* con giroconto nel funzionamento nel cap. 112503 *“Entrate derivanti dal giroconto delle disponibilità finanziarie per "spese di amministrazione" della gestione prestiti dal c/c di tesoreria "Gestione Prestiti" al c/c di tesoreria "Contratto 1 - Funzionamento ed altro".* Nel capitolo di entrata in argomento vengono introitate le spese di amministrazione per la concessione di prestiti, da parte del Fondo Pensioni, ai dipendenti in servizio o in quiescenza. Per tale attività, introdotta dal legislatore regionale successivamente all'istituzione del Fondo Pensioni con il comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2009 e con l'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2016, aggiuntiva alle prestazioni pensionistiche e di buonuscita viene previsto il riconoscimento, per ogni singolo prestito erogato, per spese di amministrazioni pari a 180 euro, che hanno dato luogo nel triennio 2017-2019 ad accertamenti nell'esercizio finanziario 2017 per 42,28 migliaia di euro (con 235 pratiche di finanziamento concesse) e nell'esercizio finanziario 2018 per 18,01 migliaia di euro (con 100 pratiche di finanziamento concesse) e nell'esercizio finanziario 2019 per 17,17 migliaia di euro (con 95 pratiche di finanziamento concesse). Nell'esercizio finanziario 2020, fino alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione, sono stati effettuati accertamenti per 14,345 migliaia di euro. La previsione del capitolo in argomento viene formulata tenendo conto dei nuovi prestiti, che si prevede saranno erogati nel corso di ciascun anno del triennio 2021-2023 e viene formulata una previsione di 45 migliaia di euro per ciascun anno. In merito, va rilevato che, ispirandosi al principio prudenziale previsto dalle nuove regole di contabilità, la previsione di entrata viene interamente sterilizzata al capitolo di spesa 211226 derivante appunto dal giroconto delle disponibilità delle spese di amministrazione dalla gestione prestiti.
- Entrata cap. 112402 *“Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi ivi comprese le commissioni sulle cessioni del quinto effettuate dalle finanziarie”.* Nel capitolo di entrata in argomento sono introitati le commissioni, pari a 2,20 euro per rata mensile, sulle cessioni del quinto del personale in quiescenza effettuate dalle finanziarie. La previsione è stata formulata tenendo conto delle somme già introitate nei primi mesi dell'anno, proiettando il dato per il rimanente periodo dell'anno,

ottenendo in tal modo una stima di gettito complessivo pari a circa 70.000 euro annuo, valore riportato come previsione anche per ciascuno degli anni del biennio 2022-2023.

Spese		Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
211110	Oneri per l'incremento della produttività auto finanziati con le entrate proprie per spese di amministrazione derivanti dalla gestione prestiti (ex cap. 211109)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211201	Acquisto di materiali di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211202	Spese per spedizioni postali	200,00	200,00	200,00
211203	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblic., banche dati on-line	8.200,00	8.200,00	8.200,00
211204	Spese per telefonia fissa e mobile	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211205	Spese per energia elettrica	31.552,20	30.389,80	30.389,80
211206	Spese per fornitura idrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
211207	Spese per climatizzazione	-	-	-
211208	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	42.000,00	42.000,00	42.000,00
211209	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211210	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211213	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
211214	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati	700,00	700,00	700,00
211216	Premi di assicurazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211217	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	17.641,20	17.641,20	17.641,20
211218	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211221	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211224	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211227	Spese per l'affidamento del servizio di redazione del bilancio tecnico attuariale ex artt. 87 e 88 del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211229	Spese per noleggio e cinduzioni automezzi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
211230	Spese per servizi advisor ed rafforzamento amministrativo	34.640,00	34.640,00	34.640,00
211231	Spese locazioni locali	16.653,00	16.653,00	16.653,00
216102	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	67.000,00	67.000,00	67.000,00
216105	Compensi dei componenti dell'O.I.V. ex art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211232	Servizio per l'affidamento di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679	3.538,00	5.000,00	5.000,00
216201	Imposte, tasse e tributi diversi (TARI)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
211219	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere	100,00	100,00	100,00
211220	Spese connesse ad adempimenti fiscali	200,00	200,00	200,00
211222	Spese la formazione e l'addestramento del personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
216301	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento	10.075,60	23.276,00	23.276,00
227201	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	18.500,00	5.000,00	5.000,00
227202	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI		365.000,00	365.000,00	365.000,00

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse sopra delineate, si rappresenta che le relative previsioni di spesa, come riportate nella precedente tabella, sono ispirate al principio della competenza finanziaria potenziata e saranno oggetto di specifiche direttive tendenti al contenimento delle spese entro i limiti delle risorse assegnate, superando, in tal modo, il desueto concetto della spesa storica.

In particolare si ritiene meritevole di attenzione le previsioni (determinate sulla base di obbligazioni contrattuali) dei capitoli di spesa 211227 "Spese per l'affidamento del servizio di redazione del bilancio tecnico attuariale ex artt. 87 e 88 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97" con la quale si cerca di ottemperare un obbligo di legge attivando le procedure per la selezione di uno

studio attuariale al quale affidare l'aggiornamento del bilancio tecnico attuariale; il capitolo 211230 "*Spese per servizi advisor e rafforzamento amministrativo*" ed il capitolo di spesa cap. 211110 "*Oneri per l'incremento della produttività autofinanziati con le entrate proprie dell'Ente*" con il quale, per fronteggiare la grave carenza di personale, ridotto a seguito dei numerosi pensionamenti a solo 52 unità, distinte in n. 5 dirigenti e n. 47 del comparto, a fronte di un fabbisogno calcolato in 202 risorse, si prevede la corresponsione al personale in atto rimasto in servizio dell'area non dirigenziale di forme di incentivi tendente a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Inoltre, si evidenzia la previsione di spesa del capitolo 211231 "*Spese per locazione locali*" di 16.653 euro relativa al costo di locazione degli uffici di Catania, che svolge attività di front office per la Sicilia orientale con un numero di 3 unità di personale regionale e numero 3 unità di personale SAS.

L'avanzo di amministrazione iniziale è stato stimato sulla base dei dati disponibili di preconsuntivo 31 dicembre 2020.

Relativamente al presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, seguendo le indicazioni ricevute dal Servizio 5 Vigilanza della Ragioneria Generale della Regione contenute nella nota prot. n. 68789 del 20/12/2010, il bilancio viene chiuso in pareggio, sia in termini di competenza che di cassa, e l'eccedenza delle entrate derivanti dal versamento della contribuzione viene allocata, sotto il profilo della spesa, in due appositi capitoli-fondo ove confluisce l'accantonamento (2210101 e 2210102).

A consuntivo, nella misura in cui detto accantonamento non sarà utilizzato per il pagamento delle pensioni o per investimenti finanziari e patrimoniali, verrà determinato un avanzo di amministrazione da destinare ad investimenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

➤ Accantonamenti per le spese potenziali

Nella contabilità finanziaria, le quote di accantonamento relative alle potenziali perdite derivanti dalla mancata restituzione dei prestiti erogati ai sensi dei commi 14 bis e quater dell'art. 15 della L.R. n. 6/2009 a fronte dei rischi non coperti dalle polizze assicurative stipulate dai richiedenti sono parte dello stanziamento di cui al capitolo 2210102 "*Fondo di accantonamento per gli impieghi delle entrate derivanti dalla gestione prestiti*". Per gli anni pregressi, fino alla data della redazione del bilancio di previsione l'importo delle somme accertate, per un valore complessivo pari a 785.391,25 euro viene allocato nel prospetto dell'avanzo presunto come quota vincolata. La valutazione è stata effettuata applicando una aliquota percentuale sul valore nominale dei prestiti concessi.

Altri accantonamenti per spese potenziali sono riconducibili agli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati:

- 216301 "Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento"
- 216302 "*Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto1)*"
- 216303 "*Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto2)*"
- 216305 "Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente Contratto 1"
- 216308 "Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente Contratto 2"
- 216311 "Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente Gestione Prestiti"

La valutazione è stata effettuata applicando l'aliquota percentuale inferiore al 2% applicata al totale degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa delle corrispondenti gestioni o accantonando specifiche risorse da utilizzare al verificarsi della relativa entrata.

➤ Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato attivato in quanto l'Ente, in relazione alla sua attività istituzionale, di norma, vanta crediti prevalentemente nei confronti di soggetti pubblici o procede ad accertamenti in relazione alle somme incassate.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Non si rilevano interventi finanziati con il ricorso al debito.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN RAPPORTO AD INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Non si rilevano stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato riferiti ad investimenti in corso di definizione.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non si rilevano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non si rilevano oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non dispone di propri enti ed organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'ente non possiede partecipazioni di azioni o quote in società.

VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE

(Rif. Circolare della Ragioneria Generale n. 06 del 10 marzo 2020)

La Ragioneria Generale della Regione con la circolare n. 10 del 15 giugno 2017, n. 11 del 19 giugno 2017, n. 14 del 25 luglio 2018, n. 12 del 06 giugno 2019 ed in ultimo n. 6 del 10 marzo 2020, nel fornire agli Enti Pubblici regionali (c.d. enti strumentali) sottoposti a vigilanza e controllo della Regione istruzioni e direttive, ha sottolineato la necessità di relazionare nella Nota Integrativa sul rispetto dei vincoli di spesa e dei limiti finanziari imposti dal patto di stabilità regionale e dalle altre disposizioni di spending review già richiamati nelle precedenti circolari n. 9/2015 n. 17/2014 n. 30/2015, e n. 4/2016.

Di seguito si effettua una disamina dei prescritti adempimenti relativi al rispetto del patto di stabilità regionale e ai vincoli finanziari già precedentemente imposti.

1) Art.1 L.R. n.25/2008 (Scheda n.1 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 25/2008 "*È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico- sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.*".

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente non ha un proprio ruolo organico e può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

2) Comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n.2 allegata alla Circolare n. n. 6 del 10 marzo 2020)

In base al disposto dell'art. 18, comma 1, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 11 L.R. n. 5/2014, "*l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali*".

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia. Infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "*monte salari tabellare*" sia nella sua componente fondamentale che per quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FORD o del salario accessorio comunque denominato, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità.

3) Comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n.2 allegata alla Circolare n. n. 6 del 10 marzo 2020)

In base al disposto dell'art. 18, comma 4, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 11 L.R. n. 5/2014, "*Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro*

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale."

Per le medesime considerazioni di cui al punto 2, la disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia.

Infatti, in primo luogo, il "*monte salari tabellare*" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso, in quanto il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. In secondo luogo, lo status di "dipendente regionale" del personale di ruolo assegnato all'Ente comporta per lo stesso perfetta identità dello status giuridico ed economico e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione regionale con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l'Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica in servizio presso l'Amministrazione Regionale.

4) Comma 3 dell'art. 19 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n.3 allegata alla Circolare n.6 del 10 marzo 2020)

In base al disposto dell'art. 19, comm1, 2 e 3, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11

Co. 1 Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'amministrazione regionale.

Co. 2 I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

Co. 3 "Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (11). Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma."

e dell'art. 1 del D.L. del 06 luglio 2012 n. 95

Art. 1 Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Inoltre, la delibera di Giunta Regionale n. 317/2012 dispone "per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo, si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana, ovvero, della analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto C.C.I.A.A. sopraccitata."

Alle suddette disposizioni, hanno fatto seguito le seguenti norme:

- Art. 13 L.R. 13/2014, comma 1, "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."
- Art. 8 D.L. N 66/2014, comma 8, " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis...".

L'Ente si avvale della piattaforma CONSIP (mercato elettronico o convenzioni) o delle procedure negoziali gestite dalla Centrale Unica Acquisti, operante presso l'Assessorato Regionale dell'Economia. Per le forniture di beni o servizi non presenti sulle centrali uniche di acquisto nazionale o regionale, l'Ente utilizza la piattaforma elettronica di negoziazione SITAS, (delibera n. 60 del 19.12.2018) gestita dal Dipartimento Regionale Tecnico. Per i contratti, non stipulati mediante adesione a convenzione Consip, ma ai sensi dell'allora vigente Decreto Legislativo n. 163/2006, l'Ente risulta aver provveduto alla riduzione dell'importo nella misura del 5%, previsto dall'art. 13 L.R. n. 13/2014, come risulta dalle schede compilate dagli organi di amministrazione e di gestione in carica nell'anno 2015.

5) Art. 23, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11 - (Scheda n.4 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

Co. 1 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".

Tali tipologie di spesa non risultano effettuate con oneri a carico del bilancio. La disposizione di contenimento della spesa non risulta peraltro applicabile all'Ente, ancora non istituito nel 2009.

6) Art. 11, comma 28, della Legge Regionale 9 maggio 2012 n.26 - (Scheda n.5 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

L'art. 11, comma 28, della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 dispone che *“Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.”*.

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 6/2020 della Ragioneria Generale (scheda 5), viene attestato il rispetto dei vincoli sopracitati in quanto agli amministratori ed al personale dell'Ente, che per ragioni di servizio hanno utilizzato il mezzo di trasporto aereo, è stato riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

7) Art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n.9 - (Scheda n.6 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

L'art. 20 co. 1 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 dispone che *“a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento”* (circ. n.17 dell'8/11/2013 della Ragioneria Generale). Co. 2 *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.”*

L'art. 1, co. 8 della Legge regionale n. 9 del 16/01/2012 "Norme di contenimento della spesa" dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali”*

Sul punto, si rammenta che ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art.15 della L.R. 6/2009 e dell'art.16 del D.P. 23 dicembre 2009, n.14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza, la quota trasferita all'Ente per il pagamento del trattamento accessorio spettante alla dirigenza scaturisce dal riparto effettuato a monte dall'Amministrazione Regionale del Fondo per la dirigenza.

Quindi, il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale poiché ricade sull'Amministrazione Regionale l'incombenza di applicare la decurtazione nella fase del riparto del Fondo per la dirigenza di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005. Inoltre, la norma che ha previsto l'abbattimento del 20%

dell'importo complessivo del Fondo per la dirigenza, non ha prescritto il medesimo abbattimento con riferimento alle posizioni individuali. È evidente, altresì, che il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare la componente accessoria già sottoposta a monte, ai vincoli previsti dalla normativa vigente. In secondo luogo, lo status di “dipendente regionale” del personale di ruolo assegnato all’Ente comporta per lo stesso perfetta identità e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l'Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica in servizio presso l'Amministrazione Regionale.

8) Art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n.9 - (Scheda n.7 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

Con riguardo all’art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che fissa il divieto di possedere *auto di rappresentanza* e pone limiti al possesso di *auto di servizio*, la fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia che non dispone attualmente di autoveicoli in proprietà o noleggio.

9) Art. 24 della Legge regionale 15 maggio 2013, n.9 - (Scheda n.8 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

L'art. 24 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che si può procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa.

In ordine a detta disposizione, nel verbale relativo alla seduta del 14 Aprile 2014 il precedente Collegio dei Revisori aveva ravvisato l’opportunità di precisare il concetto giuridico di “consulenza” sulla base dei chiarimenti contenuti nelle varie deliberazioni della Corte dei Conti.

Secondo il concetto giuridico delineato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza risultano caratterizzati da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica e si traducono in pareri, valutazioni ecc. su questioni specifiche da parte di esperti.

Le esternalizzazione di servizi, invece, presuppongono prestazioni che, ancorchè caratterizzate talvolta da elementi di analogia con i contratti di opera intellettuale, non si traducono nella resa di pareri o valutazioni tecniche, giuridiche o contabili, ma consistono in forniture per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.

Sulla base del concetto giuridico di consulenza (incarichi di studio, ricerca e consulenza caratterizzati da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica che si traducono in pareri, valutazioni su questioni specifiche da parte di esperti), non risultano conferiti incarichi per consulenze, mentre sono presenti alcuni stanziamenti relativi a servizi esternalizzati a terzi (spedizioni postali, pulizia dei locali e facchinaggio).

10) Art. 27 della Legge regionale 15 maggio 2013, n.9 - (Scheda n.9 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

L'art. 27 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 detta disposizioni in ordine alla riduzione degli affitti.

In ordine a detta disposizione, il Fondo Pensioni Sicilia fruisce di locali assegnati per i quali l’onere dell’affitto è sostenuto dal Demanio. L’Ente, nel 2019 ha stipulato un contratto di affitto per lo sportello di Catania, pertanto, sostiene direttamente oneri per locazioni passive.

Il riferimento delle rilevazioni OMI è contenuto nell’enunciato motivatorio del decreto n. 2352 del 05/09/2019. L’Area in cui ricade l’immobile non risulta censita. Il canone comprende

inoltre servizi di pulizia, vigilanza armata, videosorveglianza, fruizione dell'area parcheggio, fornitura parcheggio ed utilizzo della sala conferenza per quattro volte anno.

11) Commi 3 e 3 bis dell'art. 13 della Legge Regionale 11 giugno 2014 n. 13 - (Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

I commi 3 e 3 bis dell'art. 13 della Legge Regionale 11 giugno 2014 n. 13 dispongono:

comma 3 *"... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione,..., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi."*

comma 3-bis *"I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori"*.

Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 28/2016 dispone che *"Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo"*

Poiché, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il Fondo può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea; il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente soltanto del dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente ne può essere quantificato dallo stesso. La nozione di "retribuzione minima dei dirigenti generali" non si ricava da alcuna fonte primaria o secondaria onnicomprensiva, essendo differenti tutte le retribuzioni dei dg in relazione a componenti variabili della retribuzione. La norma in materia di tetti retributivi non è più efficace dal 31/12/2019.

12) Punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2013 - (Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

Il punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2013 dispone quanto segue:

Punto 16 *"fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ..."*

Sul punto, non può che rinviarsi a quanto osservato al paragrafo precedente.

13) Punto 1.4.1 della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012 - (Scheda n. 11 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

Il punto 1.4.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 317/2012 alle lett. d) e g) prevede il rispetto dei seguenti vincoli finanziari:

lett.c) *"siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."*

lett. d) *"siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."*

lett. g) *"si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011... omissis ..."*

La policy di gestione dell'Ente è inequivocabilmente indirizzata verso una riduzione delle comunicazioni cartacee interne ed esterne, e ne danno contezza alcune misure e iniziative intraprese o in fase di implementazione:

- la richiesta di un intervento dell'Arit e della partecipata in house Sicilia Digitale spa per la creazione di un fascicolo previdenziale informatico del pensionato;
- la totale informatizzazione dei pareri di copertura finanziaria, nella ordinaria gestione contabile dell'Ente;
- il ricorso sempre più ampio alla posta elettronica, certificata e non, nell'attività istituzionale.
- l'estensione dell'uso dell'applicativo "IRIDE" per la protocollazione e l'archiviazione della corrispondenza in entrata ed in uscita.

Per quanto concerne la lett. c) della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012, si rinvia al conto consuntivo 2013.

Circa i vincoli di cui alle lett. d) e G) , invece, risultano inconferenti in quanto il dato di riferimento del 2011 non risulta significativo atteso che l'Ente non è stato finanziariamente autonomo per la prima parte dell'esercizio. Inoltre, nel 2011 l'Ente non disponeva di propri locali e il costo dell'energia è stato assunto contabilmente dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nei cui locali il Fondo Pensioni Sicilia operava.

14) Punto 11 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2011 - (Scheda n. 12 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

La Delibera di Giunta Regionale n. 207/2011 stabilisce che:

punto 11 *"Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."*

Relativamente alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ed alle spese per sponsorizzazioni la disposizione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, ancora non operante nel 2009.

15) Art.5, comma 7, del D.L. n.95/2012 - (Scheda n.13 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 *"A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."*

Nella certificazione richiesta viene attestato il rispetto del vincolo finanziario in quanto il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro.

16) Art. 18 della L.R. n. 3/2016 - (Scheda n. 14 allegata alla Circolare n. 6 del 10 marzo 2020)

L'art. 18 della L.R. n. 3/2016 dispone quanto segue:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

Risultano onorifici gli incarichi di consigliere d'amministrazione (L.R. 3/2016) e di consigliere del CIV (D.P. 14/2009). Sono invece non onorifici gli incarichi del Collegio dei Sindaci e di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo. I tetti di spesa sono stati e sono rispettati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Bellomo

IL DIRETTORE DEL FONDO

Avv. Filippo Nasca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Giovanni Di Leo